

Data: 10/12/2018

Numero: 4-01832 / *Interrogazione a risposta scritta*

AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, AL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE.

Per sapere – premesso che:

giusta la denuncia della Confedilizia e dalla Proprietà Fondiaria di Piacenza, la determinazione del costo di costruzione ancorata ai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare che intende imporre la Regione Emilia-Romagna si pone in aperto contrasto con la normativa nazionale vigente; rispondendo all'interrogazione n. 6973/2018, l'assessore regionale alla programmazione territoriale dell'Emilia-Romagna, ha testualmente sostenuto che « ...l'attuale articolo 16, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che riprende l'impianto della legge n. 10 del 1977, prevede che il costo di costruzione per i nuovi edifici sia determinato dalla Regione "con riferimento" ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata determinati, sempre dalla Regione, ai sensi dall'articolo 4 della legge n. 457 del 1978 e che il contributo dovuto sia fissato dalla Regione stessa in una percentuale dal 5 al 20 per cento di tale costo. È evidente l'inattualità di detto parametro e la sua assoluta inidoneità a rispondere alle finalità del contributo di costruzione appena ricordata, appartenendo ad un sistema di programmazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica abbandonato oramai da numerosi anni... »; nel corso dell'udienza conoscitiva (1° ottobre 2018) avviata al riguardo dalla Commissione consiliare III della regione Emilia-Romagna, il direttore della direzione generale cura del territorio e dell'ambiente, testualmente affermava « cercherò.....di percorrere gli aspetti più innovativi di questa delibera, dopo vent'anni che in Emilia-Romagna non vengono aggiornati i contributi sia degli oneri di urbanizzazione che dei costi di costruzione a livello regionale... » ed ancora: « Questo adeguamento è stato molto sollecitato anche dalla Corte dei conti regionale che più volte ci aveva richiamato dal punto di vista operativo nella richiesta proprio di aggiornare gli adeguamenti inflattivi le delibere precedenti del '98.. ». In vero, come emerge dagli atti (risposta dello stesso dirigente alla richiesta 513/2018), non risultano « comunicazioni ricevute dalla Regione Emilia-Romagna da parte della Corte dei conti in ordine all'adeguamento della disciplina del contributo di costruzione »; rispondendo all'interrogazione n. 4-00859, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dopo avere precisato che « ...Le modalità di determinazione dei costi sia dell'edilizia agevolata sia dell'edilizia sovvenzionata sono stati fissati dal decreto ministeriale 5 agosto 1994... » aggiungeva « In particolare, ai sensi dell'articolo 9 del suddetto decreto, l'aggiornamento dei costi definiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, può essere effettuato annualmente sulla base della variazione percentuale registrata dall'indice ISTAT generale, nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 e il mese di giugno di ciascun anno successivo ». La risposta così concludeva: « Pertanto, ai sensi del decreto ministeriale citato questo Ministero, acquisita la variazione percentuale comunicata dall'ISTAT, informa dell'intervenuta variazione annuale gli assessori regionali per l'edilizia residenziale pubblica delle Regioni e delle Province autonome » –:

alla luce di quanto sopra esposto — essendo evidente all'interrogante sia la palese smentita da parte del Governo delle tesi sostenute dalla regione Emilia-Romagna, sia l'inopportuno richiamo da parte di quest'ultima a quello che appare all'interrogante un inesistente intervento sulla materia da parte della Corte dei conti regionale — se non ritengano doveroso adottare le iniziative di competenza per ribadire, se del caso anche attraverso apposita circolare, la piena efficacia del decreto ministeriale 5 agosto 1994 e la conseguente necessità di rispettarne i contenuti che non possono di certo essere disattesi, tenuto conto che, in materia edilizia, compreso l'ambito che qui interessa, alle Regioni compete la disciplina di dettaglio che, tuttavia, deve uniformarsi ai principi fondamentali di competenza statale.

On. Tommaso Foti